

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 727

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa del deputato PITTALIS

Modifica degli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di decadenza da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali in casi di condanna definitiva, e abolizione della sospensione di diritto dalle medesime cariche

*Presentata il 20 dicembre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell’incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze di condanna.

Le disposizioni contenute nel testo unico presentano peraltro evidenti aspetti di disomogeneità.

La maggior parte di queste prevede l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenza di una condanna definitiva, mentre le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del ridetto testo unico prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque

suscettibili di cambiamento nel corso dell’iter processuale.

Chi sbaglia deve pagare, ma non è tollerabile il pubblico ludibrio quando nel 97 per cento dei casi l’azione penale si risolve in un nulla di fatto: la stragrande maggioranza di queste sospensioni decade alla loro scadenza e l’unica conseguenza che ne deriva è un grave danno per la vita della comunità, che rimane senza guida, e per le figure dei pubblici amministratori coinvolti, la cui vita politica e personale viene inevitabilmente segnata.

In simili casi pare opportuno operare un intervento atto a creare un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all’articolo 27 della Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — (*Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo o dell'incarico regionale*) — 1. L'accertamento o la sopravvenienza di una causa di incandidabilità di cui all'articolo 7 nel corso del mandato elettivo o dell'incarico determina la decadenza di diritto dalla carica o dall'incarico.

2. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 7, emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, al prefetto del capoluogo della regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la decadenza. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la Regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente comma sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo »;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — *(Incandidabilità sopravvenuta degli amministratori locali nel corso del mandato elettivo o dell'incarico locale)*

— 1. L'accertamento o la sopravvenienza di una causa di incandidabilità di cui all'articolo 10 nel corso del mandato elettivo o dell'incarico determina la decadenza di diritto dalla carica o dall'incarico.

2. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 10, emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di decadenza, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina ».



\*19PDL0016960\*